

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 gennaio 2019, n. 18 "Sint. El. S.r.l.". **Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., presso il Poliambulatorio ubicato al piano seminterrato della Casa di Cura "Villa Bianca" di Lecce - Via Leuca n. 133.**

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*" prevede:

- all'art. 3, comma 3, lettera c) che "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...)*";
- all'art. 8, comma 3 che "*alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)*", tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all'art. 28, il "*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*".

Con istanza del 22/06/2016, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. AOO_151/6704 del 30/06/2016, il "*legale rappresentante della Sint. El. S.r.l. con sede in Lecce alla via Leuca n. 133, titolare del Poliambulatorio "Villa Bianca" con sede in Lequile alla S.S. 476 Lecce – Galatina, istituzionalmente accreditata (codice regionale:*

893137) per le attività Ortopedia e Traumatologia (cod. Branca: 14) e Medicina Fisica e Riabilitazione (cod. Branca: 71)", considerato, tra l'altro, "che la suddetta società altresì svolge attività accreditata di ortopedia e traumatologia (cod. Disciplina: 36) presso la casa di cura "Villa Bianca", sita in Lecce alla via Leuca 133, istituzionalmente accreditata con D.D. n. 225 del 09/07/2009 per l'attività di ricovero", ha chiesto alla "Regione Puglia le seguenti autorizzazioni:

a) (...)

b) *trasferimento definitivo dell'attività ambulatoriale accreditata di Ortopedia e Traumatologia, presso gli ambulatori della casa di cura "Villa Bianca", sita in Lecce alla via Leuca n. 133, di cui la scrivente è titolare, ottenendo così lo scopo di riunificare le due attività strettamente collegate".*

Per quanto sopra, atteso, tra l'altro, che alla data di presentazione della suddetta istanza era vigente la L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", la quale stabiliva all'art. 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) che:

"

1. *L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per le sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*
3. *Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
5. *La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento";*
6. *Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto amministrativo di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.";*

con nota prot. AOO_151/3110 del 24/03/2017 la scrivente Sezione ha rilasciato ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, tra l'altro, dell'attività specialistica ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia dal Poliambulatorio "Villa Bianca" di Lequile alla Casa di Cura "Villa Bianca" di Lecce - Via Leuca n. 133, con la precisazione, tra l'altro, che:

"ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento

Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso le nuove sedi, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di (...) e del Comune di Lecce, competenti nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.”.

Con nota Prot. Gen. n. 0090054/2018 del 17/05/2018 ad oggetto “Trasferimento definitivo dell'attività specialistica ambulatoriale accreditata di Ortopedia e Traumatologia dal “Poliambulatorio Villa Bianca” di Lequile alla “Casa di Cura Villa Bianca” di Lecce, di cui all'Autorizzazione Regionale Prot. n. AOO_151/3110 del 24/03/2017. Richiesta parere dei requisiti sia minimi che ulteriori previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell'accreditamento di attività specialistica ambulatoriale ai sensi del Reg. Reg. n. 3/2005 e s.m.i. art. 28 bis co.5 e art. 29 co.2.”, il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili del Comune di Lecce ha chiesto alla ASL di Taranto – Dipartimento di Prevenzione *“di voler effettuare un sopralluogo per il parere di competenza”.*

In relazione a quanto sopra, **con nota prot. n. 12041 del 03/09/2018** trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Legale Rappresentante della “Sint. El. S.r.l.”, al Dirigente del Settore Ambiente, igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A., Randagismo, Canili del Comune di Lecce, nonché, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL LE e al Sindaco del Comune di Lequile, **la scrivente Sezione ha precisato quanto segue:**

“
La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 e stabiliva all'art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:*

- a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;*
- b) svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”.*

In seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”:

- *l'art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:*
“1. Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:
(...)
1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
(...).”;
- *mentre l'art. 8, comma 3, in seguito alla sostituzione, stabilisce che: “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”; in proposito si evidenzia che l'attuale versione, considerata la prevista competenza regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le ipotesi speciali di cui alle lett. a) e b) del previgente testo.*

Con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell'art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica

ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno" la Giunta, "considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7" ha deliberato che "non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all'esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale".

A tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla "normativa previgente" operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un'affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all'esercizio anche per le strutture ambulatoriali di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7., dall'altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell'articolo 8, L.R. 9/2017, le quali riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite ed operanti nell'ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali. Ciò in quanto si consideri la natura temporanea dell'"inapplicabilità" di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e, soprattutto, la persistente esigenza, coincidente con la ratio sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo 8, comma 3, di semplificazione amministrativa e di non frammentazione delle competenze.

Inoltre, la L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65 del 22/12/2017 ha previsto:

- all'art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate), comma 5 che "La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.";
- all'art. 28, comma 6 che "La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.";
- all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";

invitando:

"

- **il Legale Rappresentante della "Sint. El. S.r.l." a trasmettere alla scrivente Sezione, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento dal "Poliambulatorio Villa Bianca" di Lequile alla "Casa di Cura Villa Bianca" di Lecce, e di mantenimento dell'accreditamento, delle attività specialistiche ambulatoriali di Ortopedia e Traumatologia;**
- **nelle more della trasmissione di cui sopra, il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'ambulatorio di Ortopedia**

e Traumatologia della Casa di Cura "Villa Bianca" con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi di esercizio, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dei requisiti di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con la precisazione che la relazione dovrà specificare il nominativo ed i titoli del responsabile sanitario;

- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed a conferma parziale dell'incarico già conferito dal Comune di Lecce con nota Prot. Gen. n. 0090054/2018 del 17/05/2018, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'ambulatorio di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura "Villa Bianca", con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133 finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., con la precisazione che le spese derivanti dai suddetti accertamenti ed indagini effettuati in nome e per conto del soggetto interessato sono a carico del medesimo, così come previsto dall'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e sulla base di quanto disposto con D.G.R. n. 1984 del 13/09/2011 (Adozione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 36/84 e s.m.i., del Tariffario regionale delle prestazioni rese, nell'interesse di terzi richiedenti, dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro e sanità veterinaria).".*

Con Pec del 7 settembre 2018 acquisita al protocollo della scrivente con n. AOO_183/12524 del 12/09/2018, la "Sint. El. S.r.l." ha trasmesso copia dell'istanza datata 06/04/2018 con cui il Legale Rappresentante della medesima Società ha chiesto "il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per gli ambulatori di Ortopedia presso la Casa di Cura "Villa Bianca", in Lecce via Leuca n. 133 ed il relativo atto di mantenimento dell'accreditamento."

Con Pec del 27/09/2018 acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/13172 del 28/09/2018, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) – Area Nord del Dipartimento di Prevenzione ASL LE ha trasmesso la nota prot. n. 135003 del 27/09/2018 con la quale il Direttore del medesimo S.I.S.P. ha comunicato "che la Ditta SINT.EL. s.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Dott. Pietro GALLUCCIO titolare della Casa di Cura privata "Villa Bianca" è in possesso dei requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e tecnologici previsti dal R.R. n. 3/05, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ambulatoriale di:

- Diagnostica per immagini e Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
- Ortopedia e Traumatologia.

Il Responsabile Sanitario della Struttura è il Dott. Lucio VITTO."

Con Pec del 03/12/2018 acquisita con prot. n. AOO_183/16152 del 04/12/2018, il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha trasmesso a questa Sezione, e per conoscenza al Legale Rappresentante della "Sint.El. S.r.l.", la nota prot. n. U.0207045 del 03/12/2018 con cui il Direttore ed il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione hanno comunicato quanto segue:

"

(...)

Questo Dipartimento di Prevenzione, per quanto di propria competenza, a seguito dell'incarico ricevuto dalla Città di Lecce, Settore Ambiente, Igiene e Sanità con propria nota prot. 0090054/2018, in data 02/08/2018 ha operato sopralluogo presso gli ambulatori della Casa di Cura "Villa Bianca", ubicati in Lecce alla Via Leuca n. 133, ed ha acquisito tutta la documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto.

(...)

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che la struttura possieda i requisiti ulteriori di accreditamento, specifici e generali di cui al Reg. Reg. n. 3/2010 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia da svolgersi presso i locali ubicati al piano seminterrato della Casa di Cura "Villa Bianca", Via Leuca n. 133 Lecce.

Il Responsabile sanitario è il Dr. Vitto Lucio (...)."

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rilasciare alla "Sint.El. S.r.l.", il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro Galluccio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale

dell'attività specialistica ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia presso il Poliambulatorio ubicato al piano seminterrato della Casa di Cura "Villa Bianca" di Lecce - Via Leuca n. 133, il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Lucio Vitto, nato il 16/10/1965, Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Lecce al n. 0000006347 dal 25/07/2000, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della "Sint.El. S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della "Sint.El. S.r.l." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Legale Rappresentante della "Sint.El. S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla "Sint.El. S.r.l.", il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro Galluccio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Ortopedia e Traumatologia presso il Poliambulatorio ubicato al piano seminterrato della Casa di Cura "Villa Bianca" di Lecce - Via Leuca n. 133, il cui Responsabile Sanitario è la Dr. Lucio Vitto, nato il 16/10/1965, Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Lecce al n. 0000006347 dal 25/07/2000, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della "Sint.El. S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il rappresentante legale della "Sint.El. S.r.l." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione"*

all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";

- *l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;*
 - *ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Legale Rappresentante della "Sint.El. S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*
 - *ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
 - *ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";*
- **di notificare il presente provvedimento:**
 - al Legale Rappresentante della Sint.El. S.r.l., Via Leuca n. 133 – Lecce;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Lecce;
 - al Sindaco del Comune di Lequile.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)